

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
AVV. POMPEO ANELLI
AVV. GIACOMO BETTONI
AVV. VITO SALVADORI
AVV. MARCO MOLINARI TOSATTI
AVV. ANITA BETTONI
AVV. ALBERTO SALVADORI
BRESCIA - via XX Settembre 8
Tel. 030.43531 (4 linee r.a.) Fax. 43582
e.mail: absm@studiolegaleabsm.it
Cod. Fisc. 0 3 2 8 5 9 4 0 1 7 1

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

- Sez. di Brescia-

- Ricorso

Promosso da:

Asm Brescia Spa e Agsm Verona Spa, in persona dei loro rispettivi Presidenti *pro tempore*, Dott. Ing. Renzo Capra e Dott. Gian Pietro Leoni, rappresentate e difese dall'Avv. Vito Salvadori e dall'Avv. Alberto Salvadori, presso lo studio dei quali in Brescia Via XX Settembre n. 8 eleggono domicilio, giusta delega a margine del presente atto;

contro

Comune di Ponti sul Mincio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

-Per l'annullamento, in parte qua-

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.4.2005. pubblicata all'albo comunale il 16.6.2005 e resa esecutiva il 27.6.2005, si approva definitivamente la variante generale al P.R.G.C e di qualsiasi altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale-

Fatto

Asm Bs Spa e Agsm Vr Spa, sono comproprietarie e gestiscono nel territorio comunale del Comune di Ponti sul Mincio, una centrale termoelettrica ricompresa all'interno di una ampia area recintata, identificata dai mappali n. da 43 a 59, 70, 75 e 76 Foglio 17.

Nella nostra qualità Presidenti, rispettivamente, ASM BRESCIA SPA di AGSM VERONA SPA deleghiamo rappresentarci difenderci in ogni sede e grado del presente giudizio nonché nei conseguenti processi esecutivi, intervento e opposizione, e per motivi aggiunti, l'Avv. Vito Salvadori, l'Avv. Alberto Salvadori di Brescia presso il quale eleggiamo domicilio in Brescia Via XX Settembre n. 8 con le facoltà del mandato alle liti, di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio e farsi sostituire.

Ing. Renzo Capra
Presidente di
ASM Brescia S.p.A.

Renzo Capra

Dott. Gian Pietro Leoni
Presidente di
AGSM Verona S.p.A.

Gian Pietro Leoni

Sono firme autentiche

Avv. Vito Salvadori

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
AVV. POMPEO ANELLI
AVV. GIACOMO BETTONI
AVV. VITO SALVADORI
AVV. MARCO MOLINARI TOSATTI
AVV. ANITA BETTONI
AVV. ALBERTO SALVADORI
Brescia - Via XX Settembre 8
Tel. 030 - 43531 (4 linee r.a.) - Fax 030 - 43582
Cod. Fisc.: 0 3 2 8 5 9 4 0 1 7 1

N. 2 COPIE in originale x Ricevuta
4/10/05

Tale area era classificata nel Prg Zona impianti tecnologici.

La centrale, che sino al 2001 era costituita da 2 Gruppi da 80 MW e da 160 MW, alimentati quasi esclusivamente a gasolio, è stata recentemente interessata da un complesso progetto di riorganizzazione tecnologica per contenere l'impatto ambientale, e che, in estrema sintesi, consisteva: 1) nella installazione, nel Gruppo 2, di una sezione turbogas da circa 250 MW con relativo alternatore ed ausiliari; 2) nella dismissione della caldaia del Gruppo 2 alimentata a gasolio ed installazione in sua vece di un generatore di vapore alimentato a gas; 3) nella messa in riserva del Gruppo 1 ed il suo funzionamento solo nei casi di emergenza e solo a gas metano.

Il fine perseguito dalle società ricorrenti era, infatti, quello di limitare l'impatto ecologico della Centrale, attraverso la sostituzione del sistema di alimentazione a gasolio e la contestuale realizzazione di una Centrale termoelettrica di complessive 380 MW, interamente alimentata con il sistema cd. a "ciclo combinato", caratterizzato dall'esclusivo impiego di gas metano e vapore.

Il progetto, veniva quindi, presentato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA), alla Regione Lombardia e al Ministero dell'Ambiente, Servizio Via, per ottenere le necessarie autorizzazioni che venivano rilasciate.

In particolare, il Ministero dell'Ambiente, che doveva esprimersi in ordine alla valutazione di impatto ambientale (VIA), rilasciava parere positivo a condizione che la realizzazione del nuovo impianto funzionasse solo a metano e che il parco serbatoi di stoccaggio

dell'olio combustibile e i relativi accessori ed ausiliari che erano presenti all'interno della recinzione perimetrale dell'area, venissero svuotati, smantellati entro 5 anni dall'entrata a pieno regime della Centrale. (Doc.1)

Ottenute le autorizzazioni ministeriali e regionali, le Società ricorrenti e il Comune di Ponti sul Mincio, in data 27.9.2001, provvedevano, quindi, a stipulare una convenzione per disciplinare i propri rapporti e, al riguardo, recepiranno doverosamente le prescrizioni e le condizioni espresse negli atti autorizzativi ministeriali. (Doc.2)

In particolare, all'art. 10 della convenzione, le parti stabilivano che le società ricorrenti, entro 1 anno dall'inizio del funzionamento in regime commerciale della nuova sezione da 380 MW, dovevano presentare al Comune un piano di smantellamento degli impianti dismessi e che i lavori di rimozione degli impianti inutilizzati dovranno concludersi entro il periodo disposto dal MICA. (2009)

Con tale clausola, quindi, il Comune garantiva alle ricorrenti che la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistevano gli impianti dismessi, rimanesse destinata ad uso tecnologico per tutto il periodo disposto dal MICA e che solo in seguito l'Amministrazione avrebbe potuto, eventualmente, modificare la zonizzazione e pretendere l'effettivo smantellamento degli impianti.

La nuova centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio, terminati i lavori di potenziamento e di ristrutturazione, entrava, quindi, in pieno regime commerciale nel 1.1.2005. (Doc.3)

In data 15.3.2005, quando, cioè, le Società ricorrenti, in forza dell'art. 10 della convenzione stavano (e stanno tuttora) elaborando il piano di dismissione degli impianti, il Comune di Ponti sul Mincio adottava con deliberazione n.13/05 la variante generale al PRG, che, per quanto riguarda l'area della Centrale, proponeva: 1) di stralciare una zona dell'ambito tecnologico interno alla recinzione perimetrale, e più precisamente quella su cui insistevano gli impianti di stoccaggio e gli altri accessori dismessi, corrispondenti ai mappali n. 43, 44, e parte dei n. 45 e 75 Fg.17, onde classificarla come Zona E1, di salvaguardia del patrimonio ambientale naturale, ove è consentito solo l'attività agricola; 2) e di classificare come Zona E1 anche altre aree della Centrale, benché site al di fuori dalla recinzione perimetrale e censite tutte al Foglio n.17 ai seguenti mappali: n. 125, 135, 143, 144, 196, 211, 212 (VS2), 222, 224, 227, 229 (S), 73, 122 (E2). (Doc.4)

Le società ricorrenti, pertanto, presentavano al Comune alcune osservazioni al fine di mantenere l'originario assetto urbanistico, ricordando, in proposito, che gli impianti di stoccaggio di gasolio avrebbero dovuto essere smantellati entro il periodo disposto dal MICA, nel rispetto degli atti ministeriali e della stessa convenzione del 27.9.2001 e, quindi, che la nuova destinazione urbanistica assegnata alle aree per cui è causa era incompatibile con gli impegni precedentemente assunti.(Doc.5)

L'Amministrazione comunale, tuttavia, in data 27.4.05 approvava definitivamente la variante impugnata, e senza nulla dire in ordine alle aree site fuori dalla recinzione perimetrale, respingeva l'osservazione

di ASM Bs e di AGSM Vr, motivando che gli impianti esistenti dovranno essere dismessi e l'area interna alla recinzione dovrà essere riqualficata dal punto di vista ambientale. (Doc.6)

Il provvedimento di approvazione 27.4.05 pregiudica evidentemente gli interessi delle società ricorrenti ed appare irrimediabilmente illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.349/1986- VIOLAZIONE DEL DPCM N. 377/1988 E DEL DPCM 27.12.1988. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA'- ILLOGICITA' MANIFESTA-

La L. 8-7-1986 n. 349 prescrive che le opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale norma, l'art. 1 del D.P.C.M. del 10-8-1988 n. 377 stabilisce che i progetti relativi alla costruzioni di centrali con potenza termica di almeno 300 MW sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), i cui effetti giuridici sono stabiliti dal DPCM 27.12.1988.

Tale decreto ministeriale, infatti, fissa precise e rigorose norme tecniche da osservarsi per la redazione e l'esecuzione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas (art. 1 lett.e), e indica i tempi per l'attuazione dell'intervento e di tutti gli altri adempimenti connessi e complementari (art.3 punto 2).

Dal quadro normativo dianzi riportato si evince, quindi, che negli ambiti territoriali che sono stati oggetto di valutazione di impatto ambientale, come quella della fattispecie, l'Amministrazione statale è dotata di un forte potere decisionale che necessariamente incide anche sulle valutazioni di spettanza comunale, soprattutto nell'ambito della politica urbanistica.

Il Comune, quindi, a seguito della valutazione d'impatto ambientale di provenienza ministeriale, ha una discrezionalità amministrativa limitata e le scelte relative all'uso del proprio territorio devono rispettare gli indici e i criteri che il Ministero ha previsto come condizione per il rilascio della VIA.

Ciò, anche in considerazione del fatto che il parere favorevole (VIA) espresso dal Ministero dell'Ambiente, recepito dal MICA, ha permesso la realizzazione della centrale alla condizione che *“il parco serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile e relativi accessori ed ausiliari dovrà essere svuotato e messo in sicurezza entro 1 anno dall'entrata in esercizio commerciale del gruppo 2 trasformato in ciclo combinato e smantellato entro cinque anni dalla stessa data”*, cioè entro il 2009.

Non a caso, infatti, lo stesso Comune di Ponti sul Mincio e le Società ricorrenti, proprio in forza dell'art. 3 punto del DPCM 27.12.1988, hanno recepito nella convenzione del 27.12.01 la volontà ministeriale relativa all'esecuzione dell'opera, prevedendo espressamente che la rimozione dei serbatoi dovrà concludersi entro il periodo disposto dal MICA (art. 10)

In altri termini, il Comune di Ponti sul Mincio ha trasposto in convezione una obbligazione che le Società ricorrenti hanno assunto direttamente dal Ministero e la cui assunzione ha rappresentato una condizione al rilascio della valutazione di impatto ambientale.

Da quanto sopra, pertanto, emerge con evidenza la illegittimità del provvedimento impugnato dal momento che la nuova zonizzazione prevista dal Comune (che, come anticipato in narrativa, trasforma l'area sulla quale insistono le cisterne da demolire, da ambito tecnologico-industriale ad ambito agricolo) è incompatibile con la permanenza, su tali aree, degli impianti industriali dismessi ed obbligherà, quindi, le società ricorrenti ad anticipare i lavori di demolizione, in violazione dell'autorizzazione ministeriale che, invece, si ripete, ha prescritto che detta rimozione doveva avvenire entro cinque anni dall'entrata in regime commerciale della Centrale.

Il Comune, quindi, approvando la variante impugnata, non solo ha inciso su un rapporto giuridico che si era costituito tra il MICA e le Società ricorrenti e che per le ragioni sopra ricordate doveva essere garantito nell'attività di pianificazione territoriale di spettanza comunale, ma ha adottato un atto che si pone in contraddizione con la sua precedente manifestazione di volontà che, invece, conservava a tali aree la sua originaria destinazione.

A ciò si aggiunge l'evidente illogicità della scelta urbanistica del Comune che definisce zona agricola, seppur di salvaguardia naturale, una area che non ha e non potrà mai avere le caratteristiche per essere definita tale.

Emerge, pertanto, in tutta evidenza la illegittimità parziale della variante impugnata nella parte in cui prevede che le aree ricomprese nella recinzione di proprietà della centrale termoelettrica siano classificate come ambito di salvaguardia del patrimonio agricolo. (E1)

2 -VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE 27.9.2001 - VIOLAZIONE DELL'ART.3 DELLA L. N.241/1990-

A prescindere da quanto dianzi esposto, l'illegittimità del provvedimento impugnato emerge anche sotto un altro profilo.

Come ricordato in punto di fatto, l'amministrazione comunale stipulando con le società ricorrenti la convezione 27.9.2001, ha convenuto, all'art. 10, che i lavori di demolizioni dovranno concludersi entro il periodo disposto dal MICA (2009)

In forza di tale convenzione, pertanto, le Società ricorrenti possono legittimamente pretendere il rispetto da parte dell'Amministrazione Comunale degli accordi convenuti e, in particolare, possono legittimamente confidare che il Comune di Ponti sul Mincio, nell'ambito della propria politica urbanistica, si conformi agli impegni assunti e soprattutto che non modifichi la zonizzazione dell' area sulla quale insistono gli impianti da demolire.

Il Comune di Ponti sul Mincio, infatti, avendo convenuto che gli impianti dismessi dovessero essere smantellati nella tempistica prevista dal MICA, e cioè entro 5 anni dall'entrata in funzione della centrale, ha implicitamente garantito di non mutare, sino a quella data, la destinazione urbanistica dell'area su cui tali impianti insistono.

L'Amministrazione comunale, invece, trasformando tali aree da ambito tecnologico ad ambito agricolo, ha, molto chiaramente, violato gli impegni precedentemente assunti, poiché ha assegnato alle aree per cui è causa una destinazione urbanistica incompatibile col mantenimento su di essa degli impianti dismessi.

Ora, come è noto, la pubblica amministrazione, anche dopo aver stipulato accordi pubblici, convenzioni o lottizzazioni, non perde definitivamente lo ius variandi posto che è ius receptum ritenere che tali accordi non condizionano a tempo indeterminato la pianificazione futura.

Tuttavia, è altrettanto pacifico che qualora le varianti incidano su *“aspettative assistite da una speciale tutela ed affidamento del privato”*, in capo all'Amministrazione vi è *“l'obbligo di una specifica motivazione delle ragioni prevalenti sull'interesse del privato”*, e tale obbligo *“deve essere proporzionato al grado di aspettativa che in concreto sia ravviasabile, considerando diversi fattori, tra i quali assume rilievo il decorso del tempo trascorso... (quanto più breve è il tempo trascorso, tanto maggiore è l'onere motivazionale per l'esercizio dello ius variandi)”* (Tar-Brescia n.118/2005)

Nel caso di specie, dunque, appare evidente la illegittimità del provvedimento impugnato posto che la variante approvata dall'Amministrazione comunale è totalmente sguarnita di qualsiasi specifico adempimento motivazionale idoneo a giustificare la nuova scelta e a valutare le diverse posizioni in gioco.

In sede di contraddittorio, infatti, il Consiglio Comunale, nonostante sia stato invitato al rispetto della convenzione da parte del Consigliere di minoranza Sig.ra Nadia Ricchelli, ha deliberato di respingere l'osservazione proposta da Asm Bs e Agsm Vr (osservazione n.31) semplicemente spigando che *“gli impianti esistenti dovranno essere dismessi e l'area dovrà essere riqualificata dal punto di vista ambientale”*.

Nel caso di specie, quindi, è evidente che il Comune non ha saputo fondare la propria delibera su alcuna valida e specifica motivazione.

Le legittime aspettative vantate dalle ricorrenti sono state, dunque, pregiudicate irrimediabilmente dall'Amministrazione comunale, la quale senza alcuna ragione non ha chiarito il motivo per cui dopo appena 3 anni dalla stipula dell'accordo fosse necessario mutare l'assetto urbanistico garantito nella convenzione del 27.9.2001.

3- ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA' MANIFESTA- ILLOGICITA'-VIOLAZIONE DELL'ART. 16 PUNTO 18 DELLE NTA

La variante impugnata appare, inoltre, illegittima per un ulteriore motivo.

L'Amministrazione comunale, infatti, in risposta all'osservazione n.31 proposta dalle ricorrenti, ha affermato che il differente azionamento dell'area per cui è causa è consentito per il fatto che tali impianti *“dovranno essere dismessi”*.

Un tale ragionamento, tuttavia, palesa un evidente vizio di irrazionalità poiché, l'Amministrazione, approvando la variante impugnata, ha reso immediatamente incompatibile la permanenza degli impianti industriali su un'area agricola e, quindi, non si capisce che senso logico abbia rendere incompatibile oggi una struttura che solo in futuro dovrà essere smantellata.

Anche in tal caso, peraltro, l'illogicità permane sempre, giacché la scelta del Comune manifesta una errata valutazione della realtà, in quanto è palesemente assurdo prevedere una salvaguardia agricola per un'area che si trova all'interno di una area industriale e ad essa collegata funzionalmente.

Infatti, come già sottolineato precedentemente, il nuovo azzonamento approvato dall'Amministrazione, ha trasformato l'area interna alla recinzione perimetrale della Centrale, da zona per impianti tecnologici a zona di salvaguardia ambientale naturale ove è consentita solo l'attività agricola (E1).

Orbene, tale scelta urbanistica non può non manifestare la sua illogicità se si osserva, in primo luogo, che l'area per cui è causa è stata da oltre trent'anni utilizzata per scopi industriali e, quindi, la sua nuova e improvvisa diversa destinazione agricola mal si concilia con il suo naturale collegamento al funzionamento della Centrale.

Infatti, è bene rilevare che l'art. 16 punto 18 delle NTA definisce la zona E1 come zona di salvaguardia del patrimonio ambientale poiché le aree ivi comprese, per la loro localizzazione, conformazione e

singolarità tipologica, compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Nel caso di specie, tuttavia, le aree coinvolte dal nuovo azzonamento, come si è detto, sono sempre state sfruttate per scopi industriali e, inoltre, sono all'interno delle area su cui insiste la Centrale termoelettrica.

In altri termini, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto che le aree per cui è causa, nonostante fossero all'interno della recinzione di proprietà delle ricorrenti e, quindi, fossero a qualche metro di distanza da una Centrale termoelettrica, abbiano comunque un rilevante aspetto estetico e tradizionale tanto da dover essere classificate in zona E1.

Sotto questo profilo, quindi, è di tutta evidenza che l'Amministrazione nella ponderazione delle proprie scelte abbia chiaramente esercitato un eccesso di discrezionalità tanto da violare i normali criteri di logicità e ragionevolezza.

4- VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.241/1990 - VIOALAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE-

L'art. 9 della L.U. n.1150/1942, come è noto, consente agli interessati di proporre osservazioni al progetto urbanistico in corso di approvazione, al fine arricchire l'azione amministrativa con gli apporti collaborativi dei cittadini.

Il rispetto di tale previsione si conferma, peraltro, anche al generale principio costituzionale che impone alla pubblica amministrazione di assicurare il buon andamento della propria azione.

Il Comune di Ponti sul Mincio, invece, in sede di contraddittorio alle osservazioni delle ricorrenti, non si è chiaramente ispirato ai fondamentali principi giuridici dianzi indicati poiché, respingendo l'osservazione n.31, ha controdedotto solo al primo quesito proposto e cioè, quello relativo al cambiamento della destinazione urbanistica delle aree poste all'interno della recinzione perimetrale (peraltro, come si è precedentemente affermato, in modo del tutto illegittimo), mentre nulla ha detto in ordine alle aree esterne alla recinzione.

Tale comportamento appare, quindi, illegittimo poiché l'amministrazione alla quale è stata presentata un'osservazione è sempre tenuta a controdedurre, al fine di spiegare, anche non analiticamente, i motivi del suo accoglimento o rigetto.

Nel caso di specie, pertanto, mancando totalmente qualsiasi motivazione (anche sommaria) in ordine all'osservazione delle ricorrenti relativa alle aree esterne alla recinzione, ne deriva l'illegittimità parziale della variante impugnata, per i motivi denunciati in rubrica.

5- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' -

Come già ricordato precedentemente le ricorrenti sono proprietarie anche di aree poste fuori dalla recinzione perimetrale, individuate,

tutte, dai mapp. 125, 135, 143, 144, 196, 211, 212, Foglio 17 (Zone VS5, con vincolo paesaggistico- fascia di rispetto da sponde fiumi, torrenti); mapp. n.73, 122 Foglio 17 (Zone agricole particolarmente protette – E2)

Tutte queste aree sono divenute per mezzo della variante impugnata Zone E1 rientranti, quindi, nell'ambito naturale e agricolo.

Ora, per quelle aree di cui sopra, che prima della variante impugnata rientravano nell'ambito E2 e VS5, l'illegittimità della nuova destinazione (E1) risulta evidente.

Infatti, la variante, come emerge chiaramente dall' "*introduzione del Sindaco*" che accompagna il provvedimento di approvazione e che presenta i principi a cui l'atto impugnato si è voluto ispirare, intende espressamente valorizzare il territorio comunale. (Doc.7)

La relazione del Sindaco, in proposito, precisa che "*il criterio fondamentale di scelta assunto è la salvaguardia attiva del territorio e la valorizzazione ambientale esistente*".

Il fine perseguito dall'Amministrazione, pertanto, è quello di apportare alle aree interessate dal progetto urbanistico una maggior tutela rispetto a quella esistente.

Orbene, da questa breve premesse emergere la assoluta contraddittorietà della variante impugnata nella parte in cui ha classificato come zona E1 le aree della Centrale che rientravano, originariamente, nella Zona E2 e VS5, ambiti, questi ultimi, che hanno una protezione ambientale maggiore delle Zone E1.

In altri termini, assegnando a tali aree la destinazione urbanistica corrispondente all'ambito E1, il Comune ha stravolto i fini perseguiti dal momento che l'ambiente è maggiormente tutelato nelle Zone E2 e VS5 e, quindi, non si capisce il motivo per cui l'Amministrazione, con l'intenzione di valorizzare l'ambiente, abbia, nello stesso tempo assegnato alle aree di cui sopra un'assegnamento caratterizzato da un minor grado di tutela.

Per rendersi conto di ciò è sufficiente osservare che le NTA prescrivono che le Zone VS5 sono vincolate a tutela del patrimonio naturale e paesaggistico essendo poste a margine del fiume Mincio e che sulle stesse è possibile solo effettuare una attività agricola che non comporti alterazioni o trasformazioni; le Zone E2, invece, corrispondono ad aree che non sono confinanti col fiume e che possono essere utilizzate solo per i fini agricoli che non comportino trasformazioni e costruzioni di alcun genere.

La variante impugnata, invece, trasformando l'assegnamento esistente in Zona E1, consentirà, sulle aree per cui è causa, attività agricole in grado di modificare l'attuale paesaggio.

In Zona E1, infatti, è possibile non solo trasformare gli edifici già esistenti ma, in determinati casi, realizzarne di nuovi, allevare il bestiame, utilizzare macchine agricole ecc.

Nel caso di specie, pertanto, appare evidente l'illegittimità denunciata in epigrafe poiché i fini perseguiti dall'amministrazione sono stati pregiudicati e contraddetti dalla variante impugnata.

Alla luce di tutto quanto sopra, Asm Bs Spa e Asgm Vr Spa, rappresentate e difese come sopra, confidano, quindi, nell'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia l'adito Tribunale

- annullare parzialmente la variante generale di cui alla deliberazione consigliere n.16/05, nella parte in cui ha mutato la destinazione urbanistica delle aree di proprietà delle ricorrenti poste all'interno e all'esterno della recinzione perimetrale della Centrale;
- Annullare qualsiasi atto presupposto, connesso e consequenziale alla variante impugnata;
- Spese di causa rifuse.

Si dichiara che la presente causa ai fini del pagamento del contributo unificato, ha un valore indeterminato

Brescia, 26.9.2005

Avv. Vito Salvadori

Avv. Alberto Salvadori

Data di deposito al TAR

11-10-2005

Si produce:

- doc.1: VIA del Ministero dell'Ambiente e autorizzazione del MICA
- doc.2: convenzione 27.9.2001 stipulata tra il Comune di Ponti sul Mincio e le società ricorrenti
- doc.3: dichiarazione delle ricorrenti di entrata in regime commerciale della Centrale;
- doc.4: delibera di adozione della variante impugnata
- doc.5: osservazioni alla variante adottata dal Comune
- doc.6: delibera di approvazione della variante generale n.16/05 impugnata
- doc.7: introduzione del Sindaco ai principi della variante

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta degli Avv.ti Vito Salvadori e Alberto Salvadori, quali proc. e dom. di Asm Brescia S.p.A. e di Agsm Verona Spa, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Brescia, ho notificato copia della su esteso ricorso, mediante trasmissione di copia a:

COMUNE DI PONTI SUL MINCIO in persona del Sindaco pro tempore, con sede in **Ponti sul Mincio** , Piazza Parolini, 32 (MN), ivi,